

## Intervento del Commissario Consob Federico Cornelli

**Convegno promosso da OCF in collaborazione  
con Sapienza Università di Roma sul tema:  
*"L'impatto dell'AI Act sul mondo finanziario"***

Camera dei Deputati  
Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto

Roma, 16 luglio 2024

- Come evidenziato dal Presidente della Consob prof. Savona nel Discorso al mercato finanziario del 25 giugno u.s., *“nel cinquantennio trascorso il rapporto tra attività finanziarie e moneta possedute dalle famiglie e dalle imprese è passato da 1 a 2,4 volte, anche a seguito di una significativa crescita dei valori azionari e di nuove forme finanziarie”*. Tale crescita è un naturale riflesso dell’evoluzione globale del mercato finanziario, alla quale la Consob ha contribuito con la sua attività, volta a tutelare gli investitori e la fiducia nel mercato.
- Nell’ottica di favorire l’innovazione tecnologica minimizzando i possibili rischi in termini di stabilità dei mercati e di tutela degli investitori, è di fondamentale importanza monitorare gli sviluppi in ambito finanziario di tecniche di intelligenza artificiale, in particolare di tipo generativo, che hanno potenzialità tali da modificare profondamente metodi di lavoro e interazioni tra operatori economici.
- Il 20 maggio scorso è stato presentato al Senato della Repubblica un **disegno di legge in materia di intelligenza artificiale** (DDL), che stabilisce principi e disposizioni di settore per promuovere l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e al contempo gestirne i rischi secondo una visione antropocentrica. L’obiettivo del DDL è accompagnare l’attuazione in Italia del c.d. **AI Act** (Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, pubblicato in GUUE il 12 luglio 2024), integrando gli spazi lasciati al diritto interno.

- Mentre la **disciplina europea** ha un'architettura basata sui rischi dell'Intelligenza Artificiale (inaccettabili, alti, limitati e minimi), per cui maggiore è il rischio, più stringenti sono le responsabilità e gli obblighi per chi sviluppa, immette sul mercato o utilizza l'intelligenza artificiale, il **DDL** prevede una normativa di principio applicabile allo sviluppo e all'utilizzo dei sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale, a prescindere dal grado di rischio, che si innesta in modo differenziato nei singoli settori.
- L'**art. 18 DDL** individua l'Agenzia per l'Italia digitale ("AgID") e l'Agenzia per la cybersicurezza ("ACN") quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, fermo il coordinamento con le Autorità Indipendenti. Stando a tale assetto istituzionale, le competenze a vigilare sull'impiego di modelli e sistemi d'intelligenza artificiale spetterebbero all'AgID e all'ACN anche qualora gli stessi fossero utilizzati nell'ambito di attività - quali i servizi di investimento, la gestione di un mercato regolamentato, i servizi di crowdfunding o su cripto-attività, la gestione collettiva del risparmio – sulle quali vigilano la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS in base all'ordinario riparto di responsabilità nel settore finanziario nazionale.
- L'architettura istituzionale proposta dal DDL appare differente rispetto a quella predefinita nell'AI Act. Per quanto riguarda il settore finanziario, l'**art. 74 dell'AI Act**, specifica quanto segue:  
*"6. Per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità nazionale pertinente responsabile della vigilanza finanziaria di tali enti ai sensi di tale diritto, nella misura in cui l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA siano direttamente collegati alla fornitura di tali servizi finanziari. 7. In deroga al paragrafo 6, in determinate circostanze e a condizione che sia garantito il coordinamento, lo Stato membro può individuare un'altra autorità competente come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento".*

- La soluzione di fondo dell'AI ACT è, dunque, quella d'incardinare sulle autorità di vigilanza del settore finanziario le competenze su soggetti che impiegano sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio nella prestazione di servizi finanziari. Rispetto a tale soluzione, l'AI Act concede deroghe **solo in presenza di “*determinate circostanze*”**; ma il DDL non le indica affatto nel discostarsi dalla impostazione di *default*.
- I sistemi ad alto rischio al momento individuati nell'AI Act sono relativi agli ambiti bancari e assicurativi di pertinenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, ma è ragionevolmente prevedibile che possano essere impiegati da soggetti o, comunque, in ambiti vigilati dalla Consob; l'elenco dei sistemi ad alto rischio, come pure i concreti impieghi degli stessi sul mercato finanziario, sono in rapida evoluzione e saranno sottoposti a verifiche e aggiornamenti periodici (cfr. art. 112 AI Act).
- Inoltre, l'AI Act prevede l'istituzione di *sandbox*, ossia spazi di sperimentazione da parte delle autorità competenti ai sensi dell'AI Act in relazione allo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, a prescindere dal grado di rischiosità del relativo sistema. Stando all'attuale formulazione del DDL secondo cui le uniche autorità nazionali per l'intelligenza artificiale sono AgID e ACN, la Consob e le altre autorità di settore sembrerebbero essere estromesse dalle sperimentazioni, anche laddove riguardassero soggetti e ambiti da esse vigilati ai sensi della legislazione finanziaria.
- Si rammenta ancora che l'AI Act prevede obblighi anche avuto riguardo ai sistemi a rischio limitato, che se usati da intermediari finanziari dovrebbero essere sotto la vigilanza della Consob. In particolare, l'art. 50 dell'AI Act introduce specifici obblighi di trasparenza in caso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica o di altri sistemi di Intelligenza Artificiale non ad alto rischio destinati ad una interazione diretta con le persone fisiche. Detti obblighi sono volti alla corretta informazione delle persone fisiche

che interagiscono con il sistema e andranno coordinati con quelli di condotta e trasparenza previsti dalla disciplina di settore.

- Alla luce di tutto quanto detto, si ritiene che il DDL possa prevedere una architettura istituzionale più in linea con l'AI ACT, il che risponderebbe a ragioni di sistema, di semplificazione e di cautela, considerata anche la velocità con cui evolvono tanto la tecnologia legata all'Intelligenza Artificiale quanto l'impiego della stessa nel settore finanziario.
- **Il criterio di designazione presente nel DDL renderebbe più complesso l'assetto istituzionale della vigilanza in ambito finanziario, senza evidenti benefici.** Aumenterebbe, infatti, il numero di autorità a cui i soggetti vigilati dovrebbero far riferimento, peraltro sulla base del tipo di tecnologia impiegata, con conseguente rischio di sovrapposizioni, incertezze applicative e potenziali incongruenze.
- Si evidenzia da ultimo la previsione dell'AI Act secondo cui gli Stati membri devono garantire che la/le Autorità designate dispongano di adeguate risorse finanziarie nonché di un numero adeguato di persone con l'esperienza e la competenza necessarie per svolgere i compiti assegnati (art. 70, par. 3, AI Act)